

RELAZIONE TECNICA

IPPC 5.5 D15 DEPOSITO PRELIMINARE

La presente relazione tecnica deve essere considerata come nuovo elaborato che rappresenta lo stato modificato, rispetto allo stato autorizzato, comprensivo di tutte le modifiche, di cui si richiede l'approvazione.

In rosso vengono riportate le modifiche apportate alla documentazione presentata in precedenza comprensive delle osservazioni della CDS

In verde le precisazioni e la riorganizzazione dell'elaborato che la ditta ha ritenuto utile evidenziare al fine di fornire una migliore e più puntuale descrizione del documento che viene ripresentato.

In blu viene riportata la richiesta della modifica delle prescrizioni, quelle barrate ed evidenziate in blu sono quelle che si richiede di eliminare quelle in blu sono da modificare.

Relazione tecnica coordinata tra i seguenti documenti:

Relazione tecnica – REV.2 – marzo 2016

Scheda n. 8 All. G7 – REV. 3 - marzo 2016

Integrazione n. 60 – settembre 2016

Provvedimento unico 62/17 del 20 marzo 2017

Provvedimento unico 72/17 del 20 marzo 2017 Modifica – rettifica

Provvedimento unico 99/2018 del 27/07/2018

Provvedimento unico n. 115/2019 del 27/05/2019

Provvedimento unico n.119/2019 del 25/10/2019

Provvedimento unico 127/2020 del 10/04/2020

Relazione tecnica – REV.3 – Dicembre 2020

Allegato 6 Elaborato 8– IPPC 5.5 DEPOSITO PRELIMINARE - dicembre 2020

Allegato 6 Elaborato 0- Verbale CDS n.7 del 03/06/2021

Allegato 1 – Elaborato 1 - Relazione tecnica REV.4 luglio 2021

Sommario

INTRODUZIONE	3
1. MOTIVAZIONI.....	3
2. RIFIUTI IN INGRESSO.....	4
3. ATTREZZATURE	4
4. QUANTITATIVI	4
5. AREE	5
6. METODI	5
7. RIFIUTI IN USCITA	5
8. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE.....	6
9. SCHEMA RIASSUNTIVO	6
10. BAT	6
11. PRESCRIZIONI 62/17.....	6

INTRODUZIONE

In relazione alle vs. richieste di approfondimento discusse durante le varie CDS relative all'istanza da noi presentata in data 23/12/2020 siamo a illustrare quanto di seguito riportato in merito alla richiesta di modifica dell'autorizzazione con modifica e/o aggiornamento delle prescrizioni come riportato a fine documento

In merito alle prescrizioni si richiede la modifica e/o aggiornamento delle prescrizioni: 2.2.12-2.2.14-2.2.15-2.2.16 .

Viene aggiornata la tabella delle attrezzature

I rifiuti che principalmente potranno essere trattati vengono di seguito indicati: saranno quelli riportati nei gruppi ripotati in tabella 1 che sono tutti contenuti nell'Allegato 6 elaborato 19 REV.1, comprensivo dei codici: 140601*-160211*-160307*- 190308* di cui si è richiesta l'integrazione.

Viene ripresentata una tavola specifica tavola 6.8 con individuate le aree di accettazione rifiuti, le aree di deposito delle materie prime, le aree di deposito dei rifiuti confezionati e sfusi e le aree di deposito dei rifiuti prodotti, precisando che l'area utilizzata per il trattamento non potrà essere usata contemporaneamente per l'effettuazione di altre operazioni.

Si precisa i rifiuti che verranno accettati in azienda in D15 per essere poi sottoposti alle successive operazioni di trattamento.

Le operazioni di deposito preliminare trattamento avvengono soltanto nelle aree 3-6-14.

Il presente documento è redatto facendo riferimento a quanto previsto al comma 11 dell'articolo 208 del decreto 152/2006. In particolare le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, la localizzazione dell'impianto, le disposizioni relative alla chiusura, le garanzie finanziarie, la data di scadenza autorizzata e i limiti di emissione (punti c, d, f, g, h, i) sono riportati un'unica volta nella relazione tecnica generale in quanto uguali per tutte le operazioni.

1. MOTIVAZIONI

Le operazioni di gestione D15 deposito preliminare, comprendono:

- Il deposito di rifiuti che non debbono subire alcun trattamento e che vengono accumulati in quantità tali da poter essere successivamente smaltiti presso impianti finali adeguatamente autorizzati;
- Il deposito D15, ossia rifiuti che debbono essere sottoposti a trattamento da D1 a D14, ma che momentaneamente vengono stoccati in attesa di essere lavorati.

In genere i rifiuti destinati a tale operazione sono costituiti essenzialmente da:

- Amianto in fibre libere;
- Eternit e/o amianto in matrice compatta;
- Rifiuti provenienti da sequestri da mantenere in custodia fino a decisione degli organi competenti;
- Rifiuti provenienti da bonifiche, pronti per essere inviati ad impianti italiani e/o esteri convenzionati con la nostra azienda;
- Rifiuti costituiti da isolanti a base di lane minerali;
- Batterie, pile non recuperabili;
- Rifiuti contenenti mercurio.

Gli esempi sopradescritti sono ovviamente solo indicativi, potendo l'operazione riguardare tutti i codici autorizzati.

Per alcune tipologie di rifiuti gestiti in D15 chiediamo la possibilità di conferire gli stessi in altri impianti D15 ed altra attività.

I motivi possono essere:

- Mancato completamento di un carico per mancanza di rifiuti, in tempi adeguati;
- Tipologie particolari di rifiuti (amianto, eternit, materiali isolanti, airbag, etc.);
- Rifiuti da micro raccolta.

2. RIFIUTI IN INGRESSO

I codici in ingresso, per i quali si richiede autorizzazione sono riportati nell'allegato 6 Elaborato 19 REV.1 Elenco generale EER

3. ATTREZZATURE

Vengono inoltre riportate nella Tabella 1 ex tabella M8 aggiornata, le attrezzature fisse e mobili impiegate e viene anche indicata la potenzialità di lavorazione.

TABELLA 1*				
Sigla Macchina	Macchina	Operazione	Potenza	Potenzialità lavorazione/carico
N1	Macchina operatrice/ragno	D15	97-128 Kw	50-100 t/h
N16 N17	Carrelli elevatori	D15	Motore trazione 20 KW Motore sollevamento 25,5 KW	25
N18	Bob Cat	D15	20-30 KW	450-500 Kg
E3	Impianti di aspirazione	D15	-	-
R1i	Reattori tronco conici	D15	2-5 Kw	3-6 t/h 30/60 t/g 9.000 – 18.000 t/a
N30 N31 N32 N33	Transpallet Pesa a ponte Aspirapolvere Attrezzature ufficio	D15	NA	NA
N24	Attrezzature mobili secondo necessità	D15	NA	NA
N29	Contenitore ribaltabile per muletto	D15	NA	1 tonn
M10	Silos polveri	D15	NA	90 m ³
M11	Serbatoi liquidi	D15	NA	90 m ³
AV	Attrezzature varie	D15	-	-
VA	Vasca	D9	NA	3

*Ex tabella M8

4. QUANTITATIVI

La quantità giornaliera richiesta per l'operazione D15 è di 285 t/g per rifiuti pericolosi e di 285 t/g per rifiuti non pericolosi pertanto la quantità di totale di 570 t/g (Già autorizzate a mezzo del provvedimento unico 62/17 e smi) e rappresenta la quantità massima potenzialmente presente in impianto in ogni istante ai fini del calcolo delle fidejussioni assicurative e nulla ha a che fare con la potenzialità di trattamento.

Le modalità utilizzate per il calcolo della potenzialità partono sempre dalle singole attrezzature utilizzate, che sono state la base per stabilire le specifiche di progetto, considerando tutte le attrezzature fisse e mobili potenzialmente utilizzabili ed effettuando il calcolo considerando di eseguire una sola operazione per volta.

Per le operazioni D15 si possono considerare come uniche fasi di lavorazione da compiere dopo

l'ispezione in ingresso, solo quelle relative al posizionamento nelle rispettive aree di deposito. Considerando pertanto che un carrello elevatore con portata di 2,5 t può movimentare e posizionare nell'arco di un'ora almeno 20 pallett da 1 t cadauno, questo si traduce in una potenzialità di 20 t/h e quindi 200 t/g e 60.000 t/a.

L'azienda richiede un'autorizzazione per 20.000 t/a per l'operazione D15 di deposito preliminare.

5. AREE

Le aree di stoccaggio sono individuate nella tavola 6.8 e precisamente le aree (3-6-B-C-14)

6. METODI

Per le operazioni D15 si possono considerare come uniche fasi di lavorazione da compiere dopo l'ispezione in ingresso, solo quelle relative al posizionamento nelle rispettive aree di deposito.

Per quanto riguarda la gestione si precisa che una particolare attenzione verrà posta nel caso degli R.C.A. che possono essere generati da varie attività ma che comunque hanno sempre la problematica della presenza di amianto, in genere individuati dai CER specifici :

170605*,150202*,160111*,170601*,150111*,160212*,101309,060701*,061304,190306*,190304, oltre che dai CER 170503* e 170903* contenenti amianto e dal CER 191301* derivanti da bonifiche di terreni contenenti amianto, da demolizioni, da incendi di capannoni, che verranno gestiti senza nessuna lavorazione sempre nel rispetto del principio di massima precauzione relativamente al sito di smaltimento finale.

Lo stoccaggio dei rifiuti sarà differenziato a seconda della categoria di pericolo, in correlazione a tutte le normative vigenti in settori ben definiti ed identificati ed etichettati in maniera univoca anche a mezzo di piantane e gestiti a mezzo specifico software che ne permette la tracciabilità in ogni istante. Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da mercurio metallico ed individuati dal codice EER gli specifici, codici EER 160307*, l'impianto effettuerà lo stoccaggio di tali rifiuti per un periodo inferiore ad un anno in quanto non intende essere definito come impianto di stoccaggio secondo tale normativa, pertanto le procedure di accettazione e deposito continueranno ad essere quelle attualmente in essere. Per i rifiuti polverosi che arriveranno in azienda con lo stato fisico 1 lo stoccaggio avverrà in contenitori a norma, come confezionati dal produttore e controllato prima del carico da parte del trasportatore.

I rifiuti pericolosi e non pericolosi saranno stoccati in maniera da essere sempre individuati a mezzo specifica etichettatura e distinti in maniera inequivocabile.

L'area di conferimento/scarico è distinta dalle altre aree.

I liquidi particolarmente aggressivi costituiti da rifiuti acidi o basici concentrati verranno stoccati sopra a vasche di contenimento fisse e mobili al fine di avere una gestione controllata a livello di gestione del tipo di pericolo e la tracciabilità dei rifiuti sarà sempre garantita dall'etichettatura e dai vari moduli di lavorazione, sempre riportati sul registro di carico e scarico e gestita a mezzo di software dedicato.

7. RIFIUTI IN USCITA

I codici EER in uscita, saranno gli stessi dei codici in ingresso e le modalità di stoccaggio sono riportate in tabella 2

TABELLA 2		
Aree	Operazione di stoccaggio - DEPOSITO TEMPORANEO e relativi EER di uscita	Modalità dello stoccaggio
Come da Tavola 6.8	EER: medesimo da D15 Aree utilizzate anche per il deposito temporaneo in caso di necessità	Contenitori (ceste, fusti, big-bag, IBC, cassoni, ecc.) <i>Interno capannone su pavimentazione impermeabilizzata</i>


8. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE

Le finalità dell'operazione D15 deposito preliminare sono le seguenti:

- Stoccare materiale prima delle operazioni di gestione interne/esterne;
- Accumulare materiali per raggiungere un quantitativo idoneo allo smaltimento finale;

9. SCHEMA RIASSUNTIVO

Schema rifiuti dal processo di ingresso alle varie operazioni e destinazione rifiuti ottenuti



10. BAT

I rifiuti generati da tale operazione potranno essere avviati a filiere di recupero e smaltimento nel rispetto delle BAT APPLICATE.

BAT APPLICATE

1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	21	22	23	24	52
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

11. PRESCRIZIONI 62/17

2.1. Quantità autorizzata:

2.1.1. La quantità complessiva massima di deposito preliminare D15 (stoccaggio istantaneo) è di tonnellate **285** per rifiuti pericolosi e di tonnellate **285** per rifiuti

non pericolosi.

2.1.2. la quantità massima sopra indicata comprende tutta possibilità di stoccaggio provvisorio presso l'installazione quindi anche la messa in riserva R13 (operazione contemplata in altro paragrafo).

~~2.1.3. La quantità massima complessiva (pericolosi e non) giornaliera di raggruppamento D13 è di 200 tonnellate.~~

~~2.1.4. La quantità massima complessiva (pericolosi e non) giornaliera di ricondizionamento D14 è di 200 tonnellate.~~

2.2. Prescrizioni particolari per le operazioni di deposito preliminare (D15), ~~ricondizionamento (D14) e raggruppamento (D13)~~

2.2.1. L'esercizio delle operazioni di D15, ~~D14 e D14~~ è vincolato al rispetto delle modalità, nei limiti e con gli accorgimenti descritti negli elaborati approvati con il presente atto, in particolare quelli sopra richiamati, fatte salve le prescrizioni qui riportate.

2.2.2. I rifiuti ammessi indicati nella soprastante tabella sono avviati ad operazioni di smaltimento conformemente a quanto riportato nel formulario di identificazione del rifiuto e non possibile effettuare alcun cambiamento di operazione nelle fasi successive.

2.2.3. Dalla filiera di smaltimento "D" non possano essere inviati o prodursi rifiuti da destinare alla filiera di recupero "R".

2.2.4. Le operazioni di deposito preliminare (D15) devono essere effettuate tenendo separati i rifiuti afferenti a tale operazione da quelli destinati alle operazioni di messa in riserva (R13) o di deposito temporaneo distinguendo con idonea etichettatura i rifiuti stoccati (EER, HP se pericoloso, filiera di destinazione) e resta esclusa la possibilità di utilizzare, nel medesimo tempo, le stesse aree e le stesse strumentazioni per effettuare altri processi di gestione dei rifiuti autorizzati nell'installazione.

2.2.5. Allo scopo di identificare inequivocabilmente la tracciabilità dei rifiuti, si dispone l'applicazione di adeguata etichettatura dettagliata da attribuire a ciascun contenitore con l'indicazione della provenienza, della destinazione, del codice, della natura e pericolosità del rifiuti in stoccaggio.

~~2.2.6. Le operazioni di raggruppamento sono finalizzate unicamente a minimizzare il numero delle operazioni di trasporto; il formulario relativo al carico così ottenuto dovrà riportare tutte le caratteristiche di pericolo riferite ai rifiuti originali e dovrà essere accompagnato da distinta di tutti i codici EER presenti nel raggruppamento, che~~

~~singolarmente dovranno essere ammissibili all'impianto di destinazione. Dalla operazione di mero raggruppamento i EER non cambiano le caratteristiche di origine. Non comporta la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con la destinazione finale, in particolare, per i rifiuti destinati in discarica o al recupero. Qualora l'operazione di raggruppamento interessi rifiuti solidi polverulenti, questa è effettuata esclusivamente inserendo i piccoli contenitori o sacchi, così come pervengono all'impianto, direttamente all'interno di contenitori di maggiori dimensioni (big bags) idonei per i successivi trasporti, escludendo ogni operazione di travaso. Nel caso riguardi i rifiuti allo stato liquido, l'operazione è realizzata con l'ausilio di pompe aspiranti.~~

~~2.2.7. L'operazione di "riconfezionamento" (D14), adottata per situazioni del tutto straordinarie e circoscritte, è finalizzata a realizzare le condizioni di sicurezza, durante la fase di stoccaggio, dei contenitori dei rifiuti conferiti oltre che a prevenire o limitare la formazione di emissioni, in particolare odorigene, impiegando contenitori idonei e chiusi in cui introdurre quelli in arrivo, qualora in non~~

- ~~perfette condizioni. Nello specifico, non possono essere effettuate operazioni di apertura, travaso o manipolazione sui materiali contenuti all'interno dei recipienti primari, in particolare per materiali polverulenti, fortemente odorigeni o contenenti amianto.~~
- ~~2.2.8. L'attività di riconfezionamento è operazione propedeutica allo stoccaggio dei rifiuti aventi lo stesso EER all'interno del capannone. Le operazioni di riconfezionamento comprendono quelle di travaso da contenitori in altri contenitori di dimensioni maggiori o comunque adeguati e messi a disposizione dall'impresa per lo stoccaggio (messa in riserva o stoccaggio) ai fini di alimentare processi di trattamento.~~
- ~~2.2.9. L'operazione di riconfezionamento deve essere effettuata nell'area deputata relativamente ad un codice EER alla volta. Non può essere eseguita quest'operazione per le sostanze polverulenti che possono emanare polveri o per quelle che possano emanare vapori.~~ Per i rifiuti contenenti amianto è ammissibile soltanto il solo deposito preliminare. In tale fase è assolutamente vietato procedere al ricondizionamento dei rifiuti se ciò consiste nell'apertura dei contenitori. ~~Il raggruppamento potrà essere effettuato soltanto mantenendo l'integrità dei contenitori utilizzati per il trasporto dei rifiuti dal cantiere all'impianto di stoccaggio.~~ Rimane la stessa attribuzione del codice EER. Le modalità di stoccaggio devono avvenire nel rispetto ed in applicazione della BAT punto H pag. 721 e ss.
- 2.2.10. I rifiuti polverosi potranno essere ammessi nel rispetto delle seguenti modalità:
- ~~2.2.10.1. lo stoccaggio avverrà in contenitori a norma, come confezionati dal produttore e controllato prima del carico da parte del trasportatore. in ogni caso al momento dell'arrivo in azienda il rifiuto verrà sottoposto ad ispezione e pertanto verrà valutata la necessità o meno di un riconfezionamento per ragioni di sicurezza, che se necessario verrà immediatamente effettuato in via prioritaria e registrato sul registro di carico e scarico con il solito modulo di lavorazione;~~
- ~~2.2.10.2. le operazioni di riconfezionamento verranno effettuate utilizzando un sovrainballaggio, mentre le operazioni di sconfezionamento avverranno travasando il rifiuto in un imballaggio idoneo alla successiva manipolazione ed il tutto avverrà nelle aree sottoposte ad aspirazione attraverso gli impianti collegati ai punti di emissione E1 E2 E3, come riportato nella tabella M8.~~
- 2.2.11. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato 5, parte quinta, del D.lgs. n. 152/2006, recante "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti".
- 2.2.12. L'impresa è autorizzata a stoccare e, più in generale, gestire solamente in contenitori chiusi i rifiuti con caratteristiche odorigene, ~~ritenute rilevanti sulla base del sistema di gestione,~~ in quanto una eventuale ~~diversa~~ lavorazione aumenterebbe la possibilità di impatti odorigeni.
- 2.2.13. L'area individuata con il n. 7, quando utilizzata, deve essere tenuta sotto aspirazione.
- 2.2.14. In quanto applicabili, devono essere rispettate le Migliori Tecniche Disponibili (BAT) così come previste dal BREF comunitario di settore "Waste Treatments Industries" e recepite nell'ordinamento nazionale con D.M. 29 gennaio 2007 relativo a "Emanazione di Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti" (ex art.3, comma 2 del D.Lgs. 372/1999) riportate nell'allegato n. 6 "BAT – Rev. 2 marzo 2016", relativamente alla sezione di riferimento D.1 "Tecniche Di Stoccaggio dei Rifiuti" e, in particolare, quelle riportate nell'ambito dell'integrazione n. 60 – giugno 2016 fornita dall'impresa.

- 2.2.15. Relativamente alla BAT H.1 “Occorre inoltre prevedere:” a pag. 633 delle linee guida (riportata a pag. 60 della scheda integrativa), la prescrizione deve essere applicata per intero e non parzialmente come invece indicato dall’impresa.
- 2.2.16. Relativamente alla BAT H.1 “Modalità operative del trattamento” a pag. 633 delle linee guida. (riportata a pag. 61 della scheda integrativa), la prescrizione deve essere applicata per intero e non parzialmente come invece indicato dall’impresa.